



Scrittura di società commerciale tra li signori
Donato Levi fu A. B. e suo figlio maggiore emmet
Leon David, Salvador Vita Sarachi fu S. A.
David e Samuel Levi, nati i primi ed il terzo
in Chiara, ed il secondo in Asti, tutti domiciliati in
Vercina. Si dichiara e si conviene:

Art. 1.

Con i suddetti si dichiara costituita una società
commerciale sotto l'antica ditta
David Emanuel Levi figlio & compagnia
avente la sua sede principale in Vercina ed una
succursale in Chiasso, e oggetti compra e vendita di tutti
ed operazioni di sconto e riscatto. La società s'inten-
derà aver principio con il 1° prossimo Giugno, ed avrà
il suo termine col 31 maggio 1874.

Art. 2.

La società e quando spetta al riparto degli utili
e delle perdite s'intenderà divisa in cento parti
o caratti di cui: a Donato Levi trentasette ed un terzo, a
Sarachi Salv. Vita trent'uno ed un terzo, a David Levi trent'uno ed
un terzo. L'amministrazione della società e l'uso
della firma spetterà solo ai tre soci Donato Levi,
David Levi, e Salvador Vita Sarachi, ed ogni delibera-
zione importante dovrà essere presa d'accordo e col
consenso di tutti li soci

Art. 3.

Il fondo sociale è costituito in danaro, ed in quelle somme che in danaro, e nelle quote anzidette, i soci saranno e saranno effettivamente nel corso del primo anno della società. Sopra il fondo così conferito ciascun socio verrà accreditato dell'interesse annuo in ragione del 5% cinque per cento. Gli interessi, sotto la deduzione della presunta somma di lire quindicimila per ciascuno dei soci, come altresì gli utili di loro spettanza dovranno pagare in aumento del rispettivo capitale sino alla fine della società, producendo ad ogni anno nuovi interessi. Per determinare gli utili verranno dettratti questi interessi tutti, come si debbe le spese sociali, senza distinzione o riserva. Al Donato heri venne attribuito il Trentasette ed un terzo in contemplazione dell'ipoteca che dovrà prestare il di lui figlio Geova David.

Art. 4.

I soci dovranno versare nella cassa sociale in conto corrente libero e fruttifero al 6% al sei per cento, quelle somme che prevenissero loro per qualsiasi causa. Potranno altresì ritirare nel loro fondo rispettivo, quelle somme che loro potessero occorrere per fare un acquisto di stabili in loro proprio nome, dei quali non potranno mai farne commercio, con facoltà inoltre al Donato



beni di ritirare nello stesso modo le somme che ab-
bisognano per l'alloggiamento delle proprie figlie, pagando
l'interesse del cinque per cento annuo.
Delle somme che restano a prelevare i soci
dovranno pagare alla società l'interesse al sei
per cento, considerando le prelevate come un
loro debito verso la società, e così lasciando
integro il loro fondo e tutti gli effetti della
presente convenzione sociale.

Art. 5°

I soci tutti e con essi il Geom. Gen. di Soriano
il quale interviene alla presente e l'interesse che
si ha attualmente e quello eventuale di cui
intra, rinunciano tutta la loro opera ed industria
personale a beneficio della società, e non potranno
ottenere sotto qualsiasi pretesto ad alcun altro
affare, ne per via di fatti, ne' non potranno fare
altre operazioni che non sieno nel numero di quelle
istituite l'oggetto della società, ne per uso
della firma e qualunque altro che non sia
in nome e beneficio della società.

Art. 6°

Al fine d'ogni anno si farà l'inventario
regolare ed in quella circostanza si rivederanno
quelle scritture di registro che rispondono a

stabilire esattamente la posizione ed il conto di
ciascheduno socio, tanto relativamente ai rispettivi
capitali, che agli interessi residuati, quanto agli utili.

Art. 7.
Cominciato l'ottavo anno, e così al 1^o Luglio 1872,
la società dovrà regolare le sue operazioni come se
fosse in liquidazione, ma pure e pure in modo che
nel corso di detto ottavo anno, sia come dicesi
liquidato il nome, cioè sia risolta ogni obli-
gazione passiva della società. Cominciato
il nono anno, se in altro caso liquidata ogni
operazione passiva della società, o rimanente soltanto
qualche ammontare o litigioso, o di non grande utilità
relativa, e dopo che sieno egualizzate le prelevate
fatte dai soci come all'art. 4, ed altresì che tutti
li soci abbiano ritirati l'ammontare dei residui
annui interessi, di cui nome tenuto conto parti-
colare come all'art. 6, qualunque dei soci
avrà il diritto di far procedere alla divisione
in natura dell'attivo sociale, con formazione
di lotti in quel miglior modo che sarà possibile
a giudizio anche di persone di comune confiden-
za, applicandone il valore ed ammontare
anzitutto alla integrazione dei rispettivi
fondi capitali.

Art. 8^o

In caso di morte dei soci sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
Qualora decedesse il socio Donato Gheri, ogni sua ragione attiva e passiva resterà consolidata e rappresentata nel figlio Leon David, il quale in questo caso rappresenterà rispetto alla società, ^{come} socio in luogo e vece del suo genitore, la sua quota ridotta però ad un quinto terzo la partecipazione negli utili nelle perdite di morte dei tutti i soci siano eguali. Qualora decedesse il Leon David, il Donato rimarrà nella stessa posizione sociale, ma attesa la cessazione dell'obbligo appunto di restituire l'opera del figlio, la sua quota s'intenderà ridotta al quinto terzo come sopra.
In caso di morte di entrambi li Donato e Leon David padre e figlio Gheri, ovvero di qualunque degli altri due soci, la società si intenderà consolidata nel socio o soci superstiti, mediante pagamento agli eredi del socio o soci defunti, ed in dodici rate semestrali cogli interessi al 5% /al cinque per cento/ delle somme risultanti a beneficio del socio o soci defunti, dall'ultimo inventario annuale, e mediante

detto pagamento gli eredi nulla potranno pretendere né assumere qualsiasi ingerenza nella società. Si dichiara però che se il cesso avvenisse nel secondo semestre dell'anno verrà aggiunta alla somma dell'ultimo inventario, una somma eguale alla metà degli utili ed interessi spettanti al socio o soci defunti nell'anno precedente. Nel caso di morte di due dei soci e di consolidazione della Società in un solo, sarà in facoltà di questo di prescegliere di mettere in liquidazione per procedere poi nei modi e con le formalità nell'art. 17, e quando sieno applicabili.

Art. 9.

Il socio Sarah Salvador Mta potrà per admettere nella società come apprendista senza stipendio per tre anni, li suoi due figli Moise ed Eugenio, compiuto il triennio passeranno a stipendio si e come verrà fissato dai soci, o per giudizio di persone di comune confidenza.

La presente fatta a copia in tre originali
da ritirarsi a qualunque dei soci e
sottoscritta in Torino

Torino addi 14 maggio 1868.

Salvatore Pitta Parodi

Donato Levi

David Levi

Leone Levi



VERONA
CON CARICINA FOT 1

Scrittura di società commerciale tra li signori
Donato Levi fu A. S. e suo figlio maggiorenne
Leon Davi, Salvador Vita Sarachi fu S. A.
David e Samuel Levi, nati i primi ed il terzo
in Chivari, ed il secondo in Asti, tutti domiciliati in
Verona. Si dichiara e si conviene:

Art. 1.^o

Levi e suddetti si dichiara costituita una società
commerciale sotto l'antica ditta
David Emanuel Levi figli & comp.^a
avente la sua sede principale in Verona ed una
succursale in Chivari, e oggetto compra e vendita di tutti
ed operazioni di sconto e risconto. La società s'instaura
vera aver principio con il 1^o prossimo Giugno, ed avrà
il suo termine col 31 maggio 1874.

Art. 2.^o

La società e quando spetta al riparto degli utili
e delle perdite s'intenderà divisa in cento parti
o caratti di cui: a Donato Levi trentasette ed un terzo, a
Sarachi Salv. Vita trent'uno ed un terzo, a David Levi trent'uno ed
un terzo. L'amministrazione della società e l'uso
della firma spetterà solo ai tre soci Donato Levi,
David Levi, e Salvador Vita Sarachi, ed ogni delibera-
zione importante dovrà essere presa d'accordo e col
consenso di tutti li soci